

Roberto GAROFOLI

# CODICE PENALE

CON LEGGI COMPLEMENTARI  
E **CODICE DI PROCEDURA PENALE**

## TOMO UNICO

XVII edizione

**2026**



**Neldiritto  
Editore**

a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo<sup>(7)</sup>.<sup>(4)</sup>

Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma<sup>(9)</sup>.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse<sup>(8)</sup>.

<sup>(4)</sup> Art. inserito dall'articolo 7, d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2007 n. 41.

<sup>(7)</sup> V.: art. 6-quinquies, l. 13 dicembre 1989, n. 401. Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

<sup>(8)</sup> Le parole «, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali» sono state aggiunte dall'art. 4, comma 2, l. 14 agosto 2020, n. 113, con entrata in vigore il 24 settembre 2020.

<sup>(9)</sup> Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, l. 14 agosto 2020, n. 113, a decorrere dal 24 settembre 2020, e, successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. b), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, a decorrere dal 30 maggio 2023. Comma da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, come convertito, che ha sostituito le parole «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero av» alle parole «Nell'ipotesi di lesioni cagionate ai».

<sup>(5)</sup> Rubrica, da ultimo, sostituita dall'art. 11, comma 1, lett. c) d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, come convertito, il testo della rubrica era il seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali». Precedentemente la rubrica era stata sostituita dall'art. 15, comma 1, lett. a), d.l. 30 giugno 2025, n. 96, conv., con modif. in l. 8 agosto 2025, n. 119. Il testo precedente, come sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80 era il seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali».

<sup>(6)</sup> Co. sostituito dall'art. 20, co. 1, lett. a), D.L. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80. Il testo vigente così disponeva: «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.»

<sup>(7)</sup> Periodo aggiunto dall'art. 20, co. 1, lett. b), D.L. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80.

<sup>(8)</sup> Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. b), d.l. 30 giugno 2025, n. 96, conv., con modif. in l. 8 agosto 2025, n. 119 che, in sede di conversione, ha sostituito le parole «di manifestazioni» e le parole «degli arbitri o degli altri soggetti» rispettivamente alle parole «delle manifestazioni» e alle parole «degli arbitri e degli altri soggetti».

<sup>(9)</sup> Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. b) d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, come convertito.

**Istituti processuali:** competenza: Trib. monocratico (1° comma, 1a ipotesi; 2° comma); Trib. collegiale (nel caso di lesioni gravissime); arresto: facoltativo; obbligatorio (2° e 3° comma); fermo: non consentito (1° comma, 1a ipotesi; 2° comma, 1a ipotesi); consentito (1° comma, 2a e 3a ipotesi; 2° comma, 2a ipotesi) custodia cautelare in carcere: consentita; altre misure cautelari personali: consentite; procedibilità: d'ufficio

## 583 quinquies. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. (1)

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.<sup>(2)</sup>

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura

penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 12, comma 1, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019.

<sup>(2)</sup> La Corte cost. 20 giugno 2025, n. 83, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

<sup>(3)</sup> La Corte cost. 20 giugno 2025, n. 83, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone «comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportare l'interdizione».

**Istituti processuali:** competenza: Trib. collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: consentito (384 c.p.p.); custodia cautelare in carcere: consentita; altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

## 584. Omicidio preterintenzionale. (1)

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni [43, 585, 586; 1151 c. nav.].

<sup>(1)</sup> V. art. 36, l. 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate": «Aggravamento delle sanzioni penali. 1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colpiti di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al co. 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare».

**Istituti processuali:** competenza: Corte d'Assise (art. 5° c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: consentito (384 c.p.p.); custodia cautelare in carcere: consentita; altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

## 585. Circostanze aggravanti. (1)(2)

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite<sup>(3)</sup>.

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona [704];

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti [704].

Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> V.: artt. 1-2, l. 18 aprile 1975, n. 110. Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi • art. 1, l. 25 marzo 1985, n. 107. Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973 • artt. 155, 373, 377, c.p. 1889.

<sup>(2)</sup> V. art. 36, l. 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate": «Aggravamento delle sanzioni penali. 1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colpiti di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al co. 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare».

<sup>(3)</sup> Le parole « 583-quinquies » sono state inserite dall'art. 12, comma 4, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019. Precedentemente il presente comma è stato, sostituito dall'art. 3 della l. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo originario recitava: « Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ».

<sup>(4)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d) l. 2 dicembre 2025, n. 181.

### 585 bis. Pena accessoria. <sup>(1)</sup>

La condanna del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile o l'applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del presente codice commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima.

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 1, l. 9 marzo 2026, n. 35. Ai sensi dell'art. 1, co. 2, della medesima l. n. 35/2026, "2. La pena accessoria di cui all'articolo 585-bis del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica anche al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge n. 76 del 2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, nonché ad ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa."

### 586. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. <sup>(1)</sup>

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso [43] deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate [64, 280 comma 4, 289 bis comma 2, 438 comma 2, 439 comma 2, 571 comma 2, 572 comma 2, 584, 588 comma 2, 591 comma 3, 593 comma 3, 630 comma 2].

<sup>(1)</sup> V.: art. 81, d. p. r. 9 ottobre 1990, n. 309. Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

### 586 bis. Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti <sup>(1)</sup>

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non

giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata: a) se dal fatto deriva un danno per la salute; b) se il fatto è commesso nei confronti di un minore; c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. L'art. 7, co. 1, lett. n), d.lgs. cit. dispone contestualmente l'abrogazione dell'art. 9, l. 14 dicembre 2000, n. 376. Secondo l'art. 8, co. 1, del d.lgs. cit. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto.

<sup>(2)</sup> La Corte cost. 22 aprile 2022 n. 105 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole « al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ».

**Istituti processuali:** Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.); Competenza: Trib. Monocratico (33 ter c.p.p.); Arresto: non consentito (1° comma); Facoltativo (7° comma); Fermo: non consentito; Custodia cautelare in carcere: non consentita (1° comma); consentita (7° comma); Altre misure cautelari personali: non consentite (1° comma); consentite (7° comma)

### 587. Omicidio e lesione personale a causa di onore. <sup>(1)</sup>

[Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli artt. 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'art. 581].

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 1 l. 5 agosto 1981, n. 442.

## STUPEFACENTI

### 1. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza <sup>(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> Pubblicato in Gazz. Uff., 31 ottobre, n. 255. S.O.

<sup>(2)</sup> Il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezione fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

<sup>(3)</sup> In luogo di dirigente/i generale/i leggasi dirigente/i di ufficio/i dirigenziale/i generale/i (art. 45, co. 2, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80).

<sup>(4)</sup> A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lgs. 300/1999, cit.).

<sup>(5)</sup> In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

<sup>(6)</sup> In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.

<sup>(7)</sup> Per il riordino dei Comitati provinciali di educazione e prevenzione dei danni alla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, istituiti a norma della presente legge, v. l'articolo 1 del d.p.r. 28 marzo 2007 n. 75.

### TITOLO I DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE

#### 1. Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore <sup>(1)</sup>.

7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8, e delle altre dipendenze patologiche. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente <sup>(2)</sup>.

8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope <sup>(3)</sup>;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope <sup>(3)</sup>;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

9. I Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.

11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e

27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. (Estratto: artt. 16, 21-22, 23-bis-31), p. 1230

## 1983

**L. 4 maggio 1983, n. 184** – Diritto del minore ad una famiglia (Estratto: artt. 70-73), p. 617

**D.L. 12 settembre 1983, n. 463** – Decreto convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638. Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini (Estratto: art. 2), p. 1570

## 1985

**L. 28 febbraio 1985, n. 47** – Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. (Estratto: artt. 1, 2, 23-25, 28-44, 47 bis, 49-52), p. 180

**L. 26 novembre 1985, n. 718** – Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979, p. 806

**L. 26 novembre 1985, n. 719** - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977, p. 1936

**L. 26 novembre 1985, n. 720** - Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunità europee, firmato a Dublino il 4 dicembre 1979, p. 1937

## 1986

**L. 25 marzo 1986, n. 85.** Norme in materia di armi per uso sportivo, p. 761

## 1987

**L. 18 febbraio 1987, n. 34.** Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo, p. 1938

## 1988

**D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448** - Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, p. 1293

## 1989

**L. 2 gennaio 1989, n. 7** – Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, p. 1187

**L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1** – Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (Estratto: artt. 6-11), p. 1543

**L. 5 giugno 1989, n. 219** – Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (Estratto: artt. 1-4), p. 1544

**D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272** – Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. (Estratto: artt. 20, 23-27), p. 1301

**L. 13 dicembre 1989, n. 401** – Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, p. 1735

**L. 28 dicembre 1989, n. 422** – Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, p. 1330

**D.L. 30 dicembre 1989, n. 416** – Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39. Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (Estratto: artt. 1; 1-sexies), p. 846

## 1990

**L. 21 febbraio 1990, n. 36** – Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati (Estratto: artt. 5, 7-10), p. 761

**L. 19 marzo 1990, n. 55** – Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. (Estratto: artt. 14, 26-28, 34-36), p. 1233

**D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75** – Concessione di amnistia, p. 737

**L. 9 luglio 1990, n. 185** – Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (Estratto: artt. 1-4, 10 bis-27 bis), p. 762

**L. 6 agosto 1990, n. 223** – Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (Estratto: artt. 16, 30), p. 1216

**D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309** – Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, p. 1874; (Estratto: art. 97, inserito sub Stupefacenti), p. 619 (Estratto: artt. 24, 85 bis, inserito sub Stupefacenti), p. 964

**L. 5 novembre 1990, n. 328** – Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988 (Estratto: artt. 1-20; 24), p. 1915

**D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394** – Concessione di indulto, p. 739

## 1991

**D.L. 15 gennaio 1991, n. 8** – Decreto-Legge convertito in L. 15 marzo 1991, n. 82. Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, 830; (Estratto: art. 7, inserito sub Collaboratori di giustizia), p. 619

- procurato mediante violenza, c.p. 613; procurato con il consenso, narcosi od ipnotismo, c.p. 728

**Stato di insolvenza**

CODICE PENALE

*p. 101*

- (dissimulazione dello), insolvenza fraudolenta, c.p. 641

**Stato di necessità**

CODICE PENALE

*p. 101*

- c.p. 54

**Stazioni**

CODICE PENALE

*p. 101*

- furto in, c.p. 625 n. 6

**Stenotipia**

CODICE PROCEDURA PENALE

*p. 341*

- redazione del verbale, c.p.p. 134; trascrizione, c.p.p. 138, 483, 528

**Strade**

CODICE PENALE

*p. 101*

- attentato alla sicurezza dei trasporti, c.p. 432
- ferrate, nozione ai fini della legge penale, c.p. 431
- urbane e extraurbane, c.p. 590 *quinquies*

**Strage**

CODICE PENALE

*p. 101*

- c.p. 422, 449, 450
- per attentare alla sicurezza dello Stato, c.p. 285, 312

**Straniero**

COSTITUZIONE

- estradizione, Cost. 10 p. 3

CODICE PENALE

*p. 101*

- corruzione, c.p. 246
- espulsione dallo Stato, c.p. 215, 235, 312
- intelligenze, c.p. 243, 245, 247
- misure di sicurezza, c.p. 200
- reati commessi dallo, c.p. 3, 6-8, 10, 11

CODICE PROCEDURA PENALE

*p. 341*

- notificazioni all'imputato, c.p.p. 169

LEGGI COMPLEMENTARI

- asilo politico, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, L. 30 luglio 2002, n. 189, (v. **Parte V, condizioni dello straniero, 1 e 4, p. 846, 906**)
- disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, d.lgs. n. 286/1998 (v. **Parte V, condizioni dello straniero, 2, p. 848**)
- immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (v. **Parte V, condizioni dello straniero, 2, p. 848 e 3 p. 902**)
- espulsione dallo Stato, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 15, 16 (v. **Parte V, stupefacenti, 1, p. 1874**)
- identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di regolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*ter* (v. **Parte V, condizioni dello straniero, 2, p. 848**)
- ingresso abusivo nello Stato (favoreggiamento), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 (v. **Parte V, condizioni dello straniero, 2, p. 848**)

- lavoro irregolare, D.L. 9 settembre 2002, n. 195 (v. **Parte V, condizioni dello straniero, 5, p. 907**)
- rifugiato, D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (v. **Parte V, condizioni dello straniero, 6, p. 910 e 7, p. 917**)
- permanenza abusiva nello Stato (favoreggiamento), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 (v. **Parte V, condizioni dello straniero, 2, p. 848**)
- soggiorno irregolare, Dir. 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE (v. **Parte V, condizioni dello straniero, 8, p. 937**)

**Strappo**

CODICE PENALE

*p. 101*

- (furto con), aggravante, c.p. 624 *bis*

**Strepiti**

CODICE PENALE

*p. 101*

- di animali, c.p. 659

**Strumenti**

CODICE PENALE

*p. 101*

- (abuso di) sonori, c.p. 659
- atti ad offendere, c.p. 585
- confisca, c.p. 240
- contraffazione, c.p. 468
- di ripresa visiva, c.p. 615 *bis*
- destinati a pubblica autenticazione o certificazione, contraffazione o uso, c.p. 468

**Stupefacenti**

CODICE PENALE

*p. 101*

- fatto commesso sotto l'azione di, c.p. 93-95
  - furto (narcotici), aggravante, c.p. 625 n. 3
  - imputabilità, c.p. 93-95
  - intossicazione cronica da, c.p. 95, 219, 222
  - istigazione o aiuto al suicidio di persona in condizioni di deficienza psichica per abuso di, c.p. 580
  - misure di sicurezza, c.p. 221
  - omicidio del consenziente che si trova in condizioni di deficienza psichica per abuso di, c.p. 579
  - stato di incapacità procurato mediante somministrazione di, c.p. 613
  - somministrazione a minore, c.p. 730
- CODICE PROCEDURA PENALE
- p. 341*
- arresto obbligatorio in flagranza, c.p.p. 380
  - delitti concernenti gli: intercettazioni, c.p.p. 266; arresto obbligatorio in flagranza, c.p.p. 380
  - divieto di custodia cautelare di tossicodipendente, c.p.p. 275
  - divieto di testimoniare ad atti del procedimento per persone in stato di intossicazione da, c.p.p. 120
  - divieto e obbligo di dimora, c.p.p. 283

LEGGI COMPLEMENTARI

- d.p.r. n. 309/1990 (v. **Parte V, stupefacenti, 1, p. 1874**)
- associazione finalizzata al traffico di, art. 74 d.p.r. n. 309/1990 (v. **Parte V, stupefacenti, 1, p. 1874**)
- attività sotto copertura, art. 97 D.P.R. n. 309/1990, c.p.p. 62 (v. **Parte V, stupefacenti, 1, p. 1874**)
- coltivazione e produzione, artt. 26 - 30 d.p.r. n. 309/1990 (v. **Parte V, stupefacenti, 1, p. 1874**)
- commercio all'ingrosso, art. 37 d.p.r. n. 309/1990 (v. **Parte V, stupefacenti, 1, p. 1874**)
- esportazione, artt. 56, 57 d.p.r. n. 309/1990 (v. **Parte V, stupefacenti, 1, p. 1874**)
- fabbricazione, artt. 31 - 35 d.p.r. n. 309/1990 (v. **Parte V, stupefacenti, 1, p. 1874**)